



COMUNE DI QUASSOLO

Provincia di Torino

ORDINANZA N. 10 .2011

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo e limitandone l'uso da parte dei pedoni e dei veicoli ed ostacolando la visibilità segnaletica agli utenti della strada;

RITENUTO che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale ed al transito ciclabile e pedonale, nonché un segno di degrado e di incuria lungo le vie del paese;

RITENUTO inoltre doveroso ed opportuno richiamare tutti i proprietari o conduttori di fondi ad un corretto comportamento nel rispetto delle proprietà pubbliche;

PRECISATO che presso le curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva o dell'intersezione da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

VISTI gli articoli 1,6,7,16,17,18,19,29,30,31 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 7 bis, 50, 54 e 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);

VISTI gli articoli 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTI gli articoli 7 e 29 del D. Lgs. 10.09.1993 n° 360 (Disposizioni correttive ed integrative al Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000

VISTE le norme del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Quassolo;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI TERRENI CHE INSISTONO O CONFINANO (FRONTISTI) NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE CON:

- **strade pubbliche (siano esse comunali, provinciali, statali o vicinali)**
 - **strade private sottoposte a pubblico passaggio**
- A)** la potatura delle siepi ed il taglio di rami di piante ed arbusti siano essi selvatici o coltivati che si protendono oltre il confine stradale ad una quota inferiore a mt. 4,50 dal suolo stradale, che compromettano la visibilità e comunque in ogni caso se ne ravvisi la necessità;
- B)** di rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la messa a dimora di piante ed arbusti;
- C)** di rimuovere nel più breve tempo possibile ramaglie di qualsiasi genere che accidentalmente possano cadere sul piano viario per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- D)** di eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogniqualvolta se ne verifichi la necessità;
- E)** di far sì che, in prossimità di curve ed intersezioni stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non si elevino oltre la quota di mt. 1 dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell'inizio della curva o delle intersezioni da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- F)** di non arare i loro fondi sul lembo delle strade ma di formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia senza recare danno alle strade stesse;

DISPONE

- A) che la manutenzione debba essere eseguita liberando i confini dei terreni con le pubbliche vie, **ENTRO IL 31.12.2011**;
- B) che il mancato rispetto della presente ordinanza entro il termine in essa stabilito comporterà l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi nei confronti degli obbligati a norma dell'articolo 70 comma 2 del Regolamento di Applicazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16/12/1979 e s.m.i.);
- C) l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 come previsto dall'articolo 29 comma 2 e 3, articolo 31 comma 1 e 2, articolo 32 comma 6, articolo 33 commi 3 e 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) o delle altre disposizione di leggi e/o regolamenti;

INFORMA

- A) Che, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque potrà proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
- B) La suddetta ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

dalla Residenza Municipale addì 03/08/2011

IL SINDACO
(F.to Ing. PARISIO Elena Irma)